

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-8 del 05/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013 MODIFICA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CORIANO - VIA BRUSCHETO, 27 RICHIESTA DALL'AZIENDA AGRICOLA FUNGAR DI SIMONI & MAGNANI SNC PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FUNGHI
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7574 del 22/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno cinque GENNAIO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 MODIFICA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CORIANO - VIA BRUSCHETO, 27 RICHIESTA DALL'AZIENDA AGRICOLA FUNGAR DI SIMONI & MAGNANI SNC PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FUNGHI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

DATO ATTO che il Comune di Coriano Area Servizio Urbanistica ed Edilizia Servizio Suap ha convocato una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona art.14-bis della Legge 241/90 in data 15/09/2025 Prot.0025996 pervenuta a questo servizio in data 15/09/2025 Prot. 162796 in merito alla richiesta di rilascio di autorizzazione per apertura impianto distribuzione di carburanti ad uso privato ai sensi dell'art. 1 c.2 del D.Lgs. n. 32/1998 e del punto 6.3 c.1. del D.C.R. n. 355/2002 presentata dall'Azienda Agricola Fungar di Simoni & Magnani Snc;

DATO ATTO che il Comune di Coriano ha convocato la Conferenza dei Servizi, al fine di acquisire all'interno del procedimento unico di cui al DPR n.160/2010 tutte le autorizzazioni necessarie, compresa l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n.59/13;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Coriano prot.25299 del 09/09/2025 (portale Impresainungiorno I.D. 00797710407-02092025-1740 prot.63166 del 08/09/2025) e acquisita da ARPAE SAC con Prot. 163444 del 16/09/2025 (pratica Sinadoc 30307/2025) dal legale rappresentante/procuratore dell'**Azienda Agricola Fungar di Simoni & Magnani Snc** (C.F./P.IVA 00797710407), con sede legale in Comune di Coriano - Via Bruschetto, 27 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di *“produzione*

funghi” svolta presso l’impianto ubicato in Comune di **Coriano - Via Bruscheto, 27** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;(proseguimento senza modifiche - competenza Arpae)*
- B. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in fosso consorziale ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;(proseguimento senza modifiche - competenza Comune)*
- C. autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia relative al piazzale dell’impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato in fosso consorziale ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;(nuova - competenza Arpae)*
- D. comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(proseguimento senza modifiche -competenza Comune)*

DATO ATTO che l’Azienda Agricola Fungar di Simoni & Magnani Snc è autorizzata con DET-AMB-2017-598 del 08/02/2017 per le emissioni in atmosfera e l’impatto acustico e successiva DET-AMB-2024-3088 del 30/05/2024 che integra la precedente autorizzazione con l’Allegato B che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in fosso consorziale ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che Arpae sac Rimini nell’ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Coriano Area Servizio Urbanistica ed Edilizia Servizio Suap è chiamata a svolgere l’endoprocedimento per il rilascio dell’AUA all’**Azienda Agricola Fungar di Simoni & Magnani Snc** ai sensi dell’art.4 comma 4 del DPR 59/13;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- il SUAP del Comune di Coriano trasmetteva ad ARPAE Rimini la domanda di AUA acquisita con Prot. 163444 del 16/09/2025 (pratica Sinadoc 30307/2025);
- ArpaE Sac, nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria del Comune di Coriano, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti per l'AUA, chiedendo i rispettivi pareri/titoli abilitativi in data 26/09/2025 prot.170320;
- con nota prot. 192709 del 30/10/2025 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota assunta agli atti di ARPAE con prot. 199816 del 11/11/2025 si acquisivano le integrazioni richieste in data 30/10/2025;
- con nota prot. 202470 del 14/11/2025 si acquisivano integrazioni volontarie riguardanti lo scarico e la planimetria;
- con nota prot. 229188 del 23/12/2025 si acquisivano integrazioni volontarie riguardanti l'impatto acustico;

l'istruttoria relativa al procedimento di AUA si è conclusa positivamente in quanto sono pervenuti i seguenti pareri:

- A. parere favorevole, del Consorzio di Bonifica della Romagna del 16/12/2025 prot. 49726 acquisito in data 17/12/2025 con prot.224190 relativamente allo scarico in fosso consorziale di acque di prima pioggia;
- B. comunicazione del Comune di Coriano - Area Servizio Urbanistica ed Edilizia - Ufficio Ambiente, del 30/12/2025 prot.0037580, di presa d'atto della comunicazione per l'impatto acustico acquisita al protocollo impresainungiorno n. 86028 del 29/12/2025 ai sensi della L.447/95;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini con nota interna prot. 203123 del 17/11/2025;

CONSIDERATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica dell'Aua a favore dell'Azienda Agricola Fungar di Simoni & Magnani Snc, per l'esercizio dell'attività di *“produzione funghi”* svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Coriano - Via Bruscheto, 27;

DATO ATTO che la presente modifica sostanziale comporta il riesame dell'autorizzazione nel suo complesso e l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione dei precedenti (DET-AMB-2017-598 del 08/02/2017 e DET-AMB-2024-3088 del 30/05/2024);

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. di Arpae n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (Prot. n. 189759 del 27/10/2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica Ambientale e autorizzazioni settoriali, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di RIMINI;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 **modifica e rinnovo** di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'**Azienda Agricola Fungar di Simoni & Magnani Snc** (C.F./P.IVA 00797710407) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di **Coriano - Via Bruscheto, 27** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

Matrice ambientale interessata	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - proseguimento senza modifiche	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95 -proseguimento senza modifiche	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in fosso consorziale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - proseguimento senza modifiche	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia relative al piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato in fosso consorziale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - nuovo titolo abilitativo	Arpae

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
- l'Allegato B al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in fosso consorziale;
- l'Allegato C al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque di prima pioggia relative al piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato in fosso consorziale comprensivo di planimetria;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) Eventuali aumenti di superfici coperte o impermeabili sull'area in oggetto, rispetto alla situazione rappresentata nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere preventivamente autorizzati, presentando apposita pratica di variante al Consorzio di Bonifica, nel rispetto del regolamento consorziale vigente;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013; la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
 5. di dare atto che per effetto del presente atto i Provvedimenti ADET-AMB-2017-598 del 08/02/2017 e DET-AMB-2024-3088 del 30/05/2024, cessano di ogni effetto;
 6. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 7. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 8. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 9. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Coriano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del provvedimento conclusivo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Coriano, al Consorzio di Bonifica della Romagna, ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini ed Arpa Servizio Territoriale Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 10. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 11. è fatto obbligo al gestore di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 12. il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

DI RENDERE NOTO che:

- l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere

l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione; il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
La Responsabile delegata
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

ALLEGATO A

Condizioni:

La società svolge attività di “*Produzione di funghi a scopo commercializzazione*”;

La coltivazione dei funghi avviene in serre climatizzate.

Sono presenti dieci caldaie ad uso industriale, alimentate a gasolio, la cui somma delle potenzialità risulta essere superiore a 1 MW e pertanto soggette ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06 parte V;

Prescrizioni:

E1 – CALDAIA a gasolio 8 serre- Medio impianto

- Potenzialità ca. 2.558 kW
- Portata: ca. 183 Nm³/h
- Durata: 10 h/giorno
- Altezza: 10 m
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi: materiale particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio ossidi di zolfo.

Si prescrivono i limiti per gli inquinanti emessi di cui al punto 17 lettera b) paragrafo F della DGR 1498/11 con in aggiunta il monossido di carbonio in analogia al punto 4.34 della DGR 2236/2009 e s.m.i.

<i>Inquinante</i>	<i>Valore limite</i>
<i>materiale particolato</i>	<i>50 mg/Nm³</i>
<i>ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>500 mg/Nm³</i>
<i>ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>100 mg/Nm³</i>
<i>monossido di carbonio (CO)</i>	<i>100 mg/Nm³</i>

i suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% e il gasolio utilizzato dovrà avere un contenuto massimo di zolfo pari allo 0.1%

Autocontrolli: L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. I risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Inoltre sullo stesso registro andranno annotati i consumi di gasolio su base mensile, validati dalle relative fatture di acquisto.

Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto dovrà essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

A partire dal 01/01/2030 il valore limite riferito agli Ossidi di Azoto dovrà essere 200 mg/Nm³ come previsto dall'art.273 bis comma 5 del D.Lgs.152/06;

E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 Caldaie a gasolio 32 serre

- Potenzialità ca. 34 kW
- Portata: ca. 2.42 Nm³/h
- Durata: 4 h/giorno
- Altezza: 10 m.
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi: materiale particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio
- Per i punti di emissione **E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9** si prescrivono i limiti per gli inquinanti emessi di cui al punto 17 lettera b) paragrafo F della DGR 1498/11 con in aggiunta il monossido di carbonio in analogia al punto 4.34 della DGR 2236/2009 e s.m.i.

<i>materiale particolato</i>	<i>50 mg/Nm³</i>
<i>ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>500 mg/Nm³</i>
<i>ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>100 mg/Nm³</i>
<i>monossido di carbonio (CO)</i>	<i>100 mg/Nm³</i>

i suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% e il gasolio utilizzato dovrà avere un contenuto massimo di zolfo pari allo 0.1%

Autocontrolli: L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. I risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Inoltre sullo stesso registro andranno annotati i consumi di gasolio su base mensile, validati dalle relative fatture di acquisto.

E10 Caldaia celle produzione funghi

- Potenzialità ca. 524 kW
- Portata: ca. 35 Nm³/h
- Durata: 10 h/giorno
- Altezza: 6 m
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi: materiale particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio

Si prescrivono i limiti per gli inquinanti emessi di cui al punto 17 lettera b) paragrafo F della DGR 1498/11 con in aggiunta il monossido di carbonio in analogia al punto 4.34 della DGR 2236/2009 e s.m.i.

<i>materiale particolato</i>	<i>50 mg/Nm³</i>
<i>ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>500 mg/Nm³</i>
<i>ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>100 mg/Nm³</i>
<i>monossido di carbonio (CO)</i>	<i>100 mg/Nm³</i>

i suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% e il gasolio utilizzato dovrà avere un contenuto massimo di zolfo pari allo 0.1%

Autocontrolli: L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. I risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Inoltre sullo stesso registro andranno annotati i consumi di gasolio su base mensile, validati dalle relative fatture di acquisto.

Emissioni diffuse art. 269 comma 4 lettera c)

IMPIANTO O ATTIVITA'	FASE/TRATTAMENTO	SOLUZIONI PROPOSTE
Generale	Movimentazione , trattamento meccanico / biologico	Tutte le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei letti devono essere limitate ai tempi necessari per lo svolgimento dell'attività, assicurando idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene

Condizione di normalizzazione dei risultati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione di Valori Limite di Emissione; I Valori Limite di Emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione mg/Nm^3 (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);

Le concentrazioni degli inquinanti all'emissione da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di campionamento	UNI EN ISO 10169:2013
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 10169:2013
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003
Umidità	UNI EN 14790:2006
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968:1992 - UNI 9969:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)

	UNI EN 14789:2006 - UNI EN 14626:2012 - UNI EN 15058:2006
Ossidi di Zolfo (SO _x) Espressi come SO ₂	UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Ossidi di Azoto (NO _x) Espressi come NO ₂	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) Analizzatori automatici a celle elettrochimiche o FTIR UNI EN 14211:2012 - UNI 9970:2002 UNI 10878 - UNI EN 14792:2006

Altre prescrizioni:

a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1) l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- 2) la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3) la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto

produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ArpaE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

e) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

f) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive

e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

g) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

h) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

i) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

j) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

k) I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

l) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

m) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti i punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad

almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

n) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

o) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): *"...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento"*, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto *"La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione"*, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
----------------------	---

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
-------------	--

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

Parapetto normale su tutti i lati;

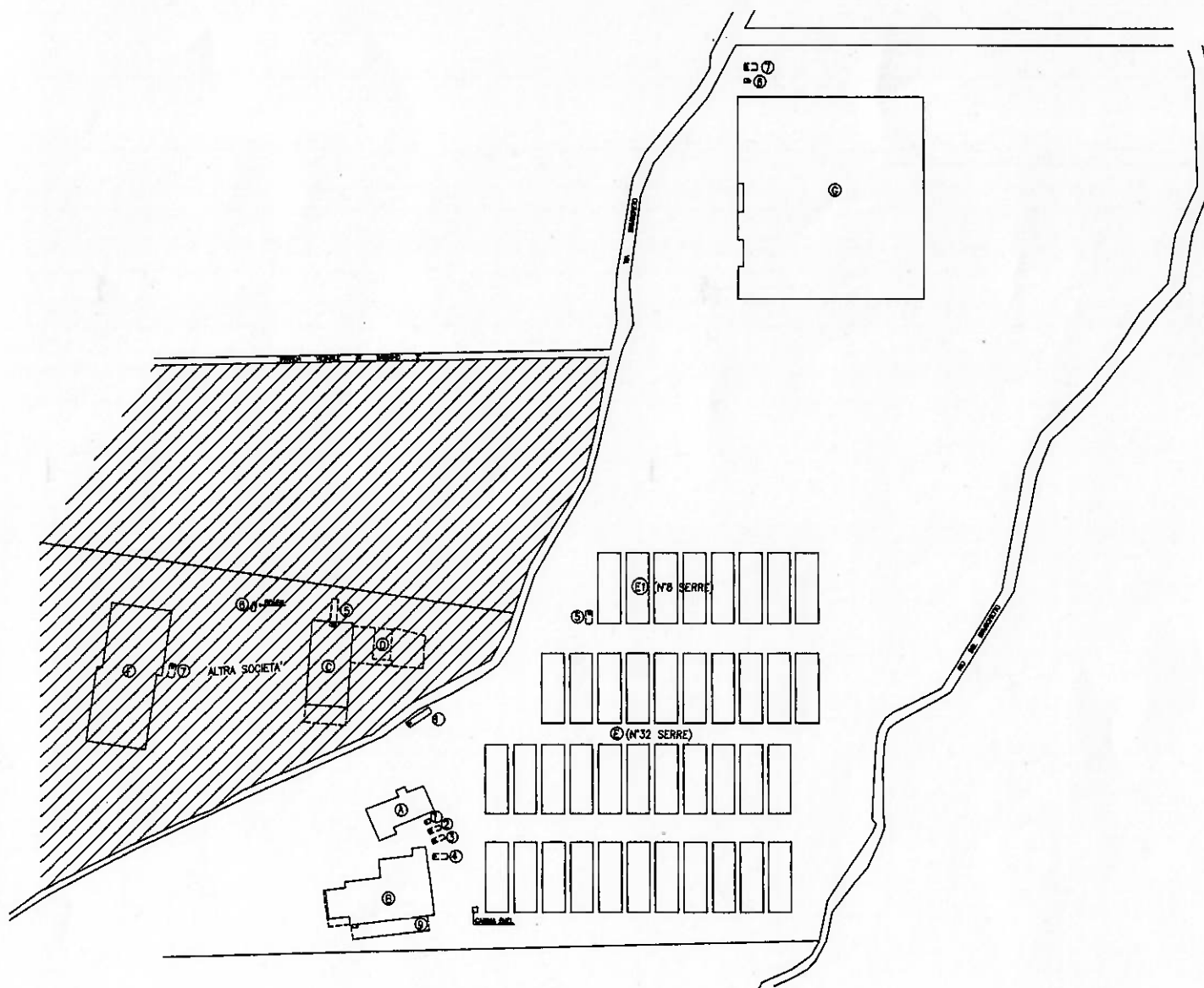
Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo
e, possibilmente di una:

Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

p) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

q) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.



Planimetria 1:1000

Legenda

1	SERB. MET. INT. DA mc. 3 PER GASOLIO DOMESTICO
2	SERB. MET. INT. DA mc.10 PER GASOLIO AGRICOLO USO COMBUSTIBILE
3	SERB. MET. INT. DA mc.10 PER GASOLIO AGRICOLO USO COMBUSTIBILE
4	SERB. MET. INT. DA mc.15 PER GASOLIO AGRICOLO USO COMBUSTIBILE
5	SERB. MET. INT. DA mc.20 PER GASOLIO AGRICOLO USO COMBUSTIBILE
6	SERB. MET. INT. DA mc. 3 PER GASOLIO USO COMBUSTIBILE
7	SERB. MET. INT. DA mc.20 PER GASOLIO AGRICOLO USO COMBUSTIBILE
8	SERB. MET. DA mc.5 PER GASOLIO USO TRAZIONE
9	DEPOSITO OLI LUBRIFICANTI IN FUSTI MC 1

A	CIVILE ABITAZIONE E UFFICI
B	DEPOSITO ATTREZZI E MATERIALI VARI
E	SERRE N°32
E1	SERRE N°8
G	CELLE PRODUZIONE FUNGHI

DIGA FUNGAR



**Comune di
Coriano**
Provincia di Rimini

**AREA 5
URBANISTICA ED EDILIZIA**
Ufficio Ambiente

Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
<http://www.comune.coriano.rn.it>
Tel. 0541/659811 (Centralino)
Tel. 0541/659829 (Segreteria Area)
E-mail: serviziourbanisticaedilizia@comune.coriano.rn.it
PEC - Ente: comune.coriano@legalmail.it
E-mail - Ente: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
P.I./C.F.: 00616520409

ALLEGATO B

Spett.le **ARPAE Rimini**
Servizio Autorizzazioni Concessioni
aorn@cert.arpa.emr.it
Ing. Giovanni Paganelli

e p.c. **ARPAE Rimini**
Servizio Territoriale
aorn@cert.arpa.emr.it
Dott. Michele Epifani

e p.c. **CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA ROMAGNA**
Servizio Autorizzazioni Concessioni
bonificaromagna@legalmail.it

Oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE TRAMITE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE (DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZ. II DELLA PARTE TERZA DELL' ART. 124 DEL D.LGS 152/2006) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI FUNGHI E MICELI IN FABBRICATO UBICATO A CORIANO IN VIA BRUSCHETO N. 27, IN DITTA AZIENDA AGRICOLA FUNGAR DI SIMONI & MAGNANI S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA.

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente in data 05/12/2023 al protocollo comunale n. 33180 (impresainungiorno prot. SUAP - REP_PROV_RN/RN-SUPRO/0048649 del 01/12/2023 - Pratica n° 00797710407-09112023-0928), tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relative a modifiche sostanziali del titolo abilitativo seguente ovvero:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche tramite impianto di fitodepurazione;

presentata dall' "Azienda Agricola Fungar Di Simoni & Magnani S.N.C. Societa' Agricola" con sede produttiva in via Bruschetto al n. 27, specializzata nella produzione di funghi e miceli;

Vista la Certificazione di inesistenza fognatura Pratica n. 230033980F - Prot. Hera spa n.74330/23 del 16/08/2023 pervenuta con prot. n. 22179 del 24/08/2023, con il quale Hera evidenzia che il fabbricato oggetto della richiesta di cui in oggetto è inserito in zona non dotata di rete fognaria pubblica;

Vista l'indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (Trasmissione Pratica n° 00797710407-09112023-0928), indetta dal Arpae e relativa alla modifica di A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale n. 598 del 08/02/2017, assunta al prot. 34854 del 18/12/2023 e riguardante l'aggiunta del titolo abilitativo di cui sopra;

Richiamato e fatto proprio il **parere positivo con prescrizioni** di autorizzazione allo scarico, emesso da A.R.P.A.E. – Sezione Provinciale di Rimini – Servizio Territoriale, recante prot. SINADOC n. 42639/2023 – PG/2024/31995 DEL 19/02/2024 con esito positivo;

Richiamato e fatto proprio il **parere favorevole condizionato** al rilascio di autorizzazione allo scarico con immissione diretta nel canale consorziale denominato "Raibano Ramo Bruschetto", emesso dal Consorzio di Bonifica di Romagna, riferito alla compatibilità idraulica recante prot. interno 12058 del 05/04/2024, ed assunto al protocollo generale del comune di Coriano in data 05/04/2024 al prot. n. 10347;

Vista la completezza della documentazione presentata timbrata e firmata da tecnico abilitato Per. Ind. Gilberto Leardini CF: LRDGBR48L02H294D – via San Salvatore n. 19 Rimini, costituente l'istanza di richiesta di autorizzazione allo scarico mediante sistema di scarico in corpo idrico superficiale;

Richiamata l'istruttoria dell'Ente gestore Arpae presente all'interno del parere suddetto, dalla quale si evince che trattasi...*"d'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche degli edifici denominati "A" (civ.ab.) "B" (stabilimento produttivo) e "C" (deposito/magazzino) siti nel Comune di Coriano in via Bruscheto n°27"...*nello specifico:

- *La linea acque reflue domestiche serve tre edifici: fabbricato ad uso fungaia distinto catastalmente fg.20 mapp.81, fabbricato ad uso civile abitazione fg.20 mapp.119, fabbricato ad uso deposito/magazzino fg.20 mapp.120.*
- *La linea acque reflue domestiche del fabbricato ad uso fungaia (fabbricato denominato "B") vede servire servizi igienici ed un locale ad uso lavanderia. Le acque saponate provenienti dal locale lavanderia sono immesse in un separatore statico avente volumetria totale di 2,5m³. Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono convogliate assieme "desaponate" in una vasca tipo Imhoff da 34-37 abitanti equivalenti. Altresì i reflui provenienti dai servizi igienici posti all'interno dello stabilimento vengono fatti confluire in una vasca tipo Imhoff da 34-37 a.e. (Cartografia e caratteristiche tecniche riferimento Tav. 1 Gennaio 2024).*
- *La linea acque reflue domestiche del fabbricato denominato "A" (due civili abitazioni) serve due cucine e quattro servizi igienici. Vengono dichiarati 6a.e. Le acque saponate/oleose della cucina posta al primo piano sono immesse in un separatore statico/degrassatore da 3a.e. Le saponate della cucina posta al piano terra sono servite da un separatore statico/degrassatore da 4a.e. che assieme a quelle di due servizi igienici sono immesse in una vasca settica di tipo tradizionale. La vasca settica non rientra tra i manufatti consentiti (come trattamento fisico primario) dai dettami tecnici della D.G.R E. Romagna 1053/2003. Le acque reflue dell'edificio sono poi fatte confluire in una vasca tipo Imhoff da 10a.e. (alla quale dovranno essere collettate anche quelle provenienti dalla vasca settica). (Cartografia e caratteristiche tecniche riferimento Tav. 2 febbraio 2024).*
- *La linea acque reflue domestiche del fabbricato denominato "C" (magazzino/deposito) serve due servizi igienici. Le reflue prodotte da ciascun servizio igienico sono servite da due Imhoff da 1a.e.. le acque sono poi fatte confluire in una vasca settica come ulteriore finissaggio. (Cartografia e caratteristiche tecniche riferimento Tav. 2 febbraio 2024).*
- *Vengono dichiarati un numero totale di a.e. pari a 43 a.e.*
- *Tutte le acque reflue domestiche pretrattate e provenienti dagli edifici denominati "A" "B" "C" sono poi fatte confluire nel trattamento finale di depurazione consistente in un impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale (dotato di ricircolo) di 160m². avente caratteristiche dimensionali (Cartografia e caratteristiche tecniche riferimento Tav. 1 gennaio 2024) rispondenti ai dettami tecnici regionali.*
- *Le acque così depurate (previo passaggio in pozzetto di campionamento) sono poi immesse in sx idrografica nel corpo idrico superficiale denominato "Raibano Ramo Bruscheto" del Consorzio di Bonifica della Romagna.*

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m.i. (Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n 152, come modificato dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

Visto l'articolo 112 della Legge Regionale 21/04/1999 n. 3;

Visto l'articolo 124 del Dlgs 152/06;

Con la presente si rilascia **parere positivo**, all'Azienda Agricola Fungar Di Simoni & Magnani S.N.C. Società Agricola, relativo all'autorizzazione ad effettuare smaltimento delle acque reflue produttive/domestiche provenienti da insediamento produttivo e da fabbricati residenziali siti in via Bruscheto n.27 Coriano (RN) nel canale consorziale denominato "Raibano Ramo Bruscheto", passando da impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e fatte salve altre autorizzazioni di competenza altri enti).

la presente rimane subordinata al rispetto delle condizioni/prescrizioni richieste da Arpae, ovvero:

- Le acque reflue provenienti dalla vasca settica a servizio del fabbricato "A" dovranno confluire nella vasca Imhoff posta a servizio del fabbricato;

- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- Una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento delle vasche tipo Imhoff e delle vasche settiche;
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi derivanti dagli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati da ditta specializzata ed autorizzata. La relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;

Il presente parere è da ritenersi parte integrante del provvedimento di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Società Azienda Agricola Fungar di Simoni & Magnani Snc Via Bruscheto, 27 Coriano – (Pratica n° 00797710407-09112023-0928).

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;

Si invia il presente atto ad ARPAE Rimini - Servizio Autorizzazioni Concessioni per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA**

Geom. Cristian De Paoli

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- parere ARPAE SINADOC .n. 42639/23 – PG/2024/31995 del 19-02-2024;
- parere CONSORZIO DI BONIFICA – Prot-CB: 12058 del 05/04/2024;

ALLEGATO C

Condizioni:

L'area di erogazione del carburante, di 50 m², verrà ricavata dalla parzializzazione del piazzale con realizzazione di una linea fognaria dedicata, dotata di caditoia e griglia carrabile per la raccolta dei reflui e convogliamento al sistema di trattamento costituito da apposito disoleatore statico;

I reflui meteorici di dilavamento della piazzola di rifornimento, dopo il trattamento ed il passaggio nel pozzetto di prelievo campioni, si uniranno ai reflui della linea delle acque meteoriche del restante piazzale con scarico finale diretto nel fosso Bruschetto, immissario del canale consortile Raibano; pertanto, essendo lo scarico finale diretto nel fosso Bruschetto, costituito dalla confluenza ed unificazione di 3 linee (meteoriche di dilavamento dell'area di rifornimento – acque reflue domestiche – meteoriche del restante piazzale), si ritiene congruo regolamentare la linea delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di rifornimento come scarico parziale, assumendo il pozzetto di prelievo, posto immediatamente a valle del disoleatore, come punto ufficiale di campionamento e controllo e NON, quindi, il punto previsto immediatamente a monte dell'immissione nel fosso Bruschetto;

La potenzialità del sistema di trattamento proposto appare compatibile con la superficie dell'area di rifornimento (50 m²) e conforme alla direttiva dell'Emilia Romagna in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

Prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;
- lo scarico, inteso come parziale, dovrà essere reso accessibile per il campionamento nel punto previsto a valle del sistema di trattamento (subito dopo il disoleatore) e prima della congiunzione con le altre linee di adduzione dei reflui;
- lo scarico in oggetto dovrà rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. 152/06.
- le superfici scolanti debbano essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e di lavaggio; la pulizia delle superfici, inoltre, dovrà essere eseguita con frequenza almeno mensile e comunque prima di provvedere ad ogni loro eventuale lavaggio;
- la manutenzione dell'impianto di trattamento, focalizzata sulla rimozione dei fanghi e dell'olio accumulati, con anche la pulizia periodica dei filtri, dovrà realizzarsi periodicamente ad intervalli non superiori all'anno;
- nel caso in cui si verificano sversamenti accidentali di carburante si dovrà eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti; i materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;
- presso l'impianto dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto che origina lo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.